

Appendice integrativa – Schema/programma: European Emission Trading System (EuETS)

Edizione: 05/2023

CAPITOLO 1 - GENERALITÀ

La presente appendice definisce le procedure applicate da RINA per le attività di verifica e le modalità che devono seguire gli interessati per chiedere e ottenere la verifica sullo schema European Emission Trading System (EuETS), rispetto a quanto già definito nel Regolamento generale per le attività di validazione e verifica di informazioni dichiarate in asserzioni.

La presente appendice definisce le procedure applicate da RINA per la:

- Verifica della comunicazione annuale delle emissioni,
- Verifica delle comunicazioni dei dati di riferimento, dei dati relativi ai nuovi entranti o della comunicazione annuale concernente il livello di attività per il IV periodo EuETS,

ai sensi della Direttiva 2003/87/CE e s.m.i.

CAPITOLO 2 – SCHEMA/PROGRAMMA DI RIFERIMENTO/REQUISITI PER LA VALIDAZIONE/VERIFICA

- Direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio e sue successive modifiche ed integrazioni (Direttiva EuETS).
- Decreto Legislativo 9 giugno 2020, n.47, Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato.
- Regolamento di Esecuzione (UE) 2067/2018 e s.m.i. della Commissione del 19 dicembre 2018 concernente la verifica dei dati e l'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
- Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/2066 e s.m.i. della Commissione del 19 dicembre 2018 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione.
- Regolamento Delegato (UE) 2019/331 che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
- Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/1842 recante disposizioni di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le ulteriori modalità di adeguamento dell'assegnazione gratuita di quote di emissioni in funzione delle variazioni del livello di attività.
- EA-6/03: EA Guidance for Recognition of Verification Bodies under EU ETS Directive.
- ISO 14065:2020 - General principles and requirements for bodies validating and verifying environmental information.
- ISO 14064-3:2019 - Gas ad effetto serra - Parte 3: Specifiche e guida per la validazione e la verifica delle asserzioni relative ai gas ad effetto serra.
- IAF MD 6 - IAF Mandatory Document for the Application of ISO 14065.

CAPITOLO 3 - CONTRATTO

3.1

RINA predispose l'offerta sulla base delle seguenti informazioni/documenti:

- Verifica della comunicazione annuale delle emissioni:
 - nome e indirizzo dell'organizzazione beneficiaria dell'attività;
 - nome e indirizzo del cliente;
 - ubicazione del sito coinvolto;
 - autorizzazione alle emissioni, solo per i gestori degli impianti stabili;
 - il piano di monitoraggio approvato, mandatorio solo per gli impianti e gli operatori aerei mai verificati; e
 - tutte le informazioni riportate nel questionario informativo.
- Verifica delle comunicazioni dei dati di riferimento, dei dati relativi ai nuovi entranti o della comunicazione annuale concernente il livello di attività per il IV periodo EuETS:
 - nome e indirizzo dell'organizzazione beneficiaria dell'attività;
 - nome e indirizzo del cliente;
 - ubicazione del sito coinvolto;
 - autorizzazione alle emissioni;
 - categoria di attività e categoria dimensionale dell'impianto;
 - numerosità e tipologia dei sottoimpianti soggetti a richiesta di assegnazione o modifica di assegnazione a titolo gratuito di quote; e
 - tutte le informazioni riportate nel questionario informativo.

3.2

Il contratto stipulato tra RINA e l'organizzazione comprende:

- l'esame documentale dei documenti dell'organizzazione (inclusa l'analisi strategica e dei rischi di verifica);
- la raccolta di evidenze oggettive sufficienti su dati/informazioni originali, assicurandone la tracciabilità attraverso il processo di gestione dei dati / informazioni, ulteriori analisi e calcoli; l'identificazione degli errori e considerazione della loro rilevanza; la valutazione della conformità ai requisiti (anche a mezzo verifiche in campo per visita/valutazione sul sito e interviste telefoniche o da remoto);

CAPITOLO 4 – PIANIFICAZIONE

4.1

Unitamente alla richiesta di validazione/verifica, o successivamente alla stessa, l'Organizzazione dovrà rendere disponibile a RINA la seguente documentazione:

- Verifica della comunicazione annuale delle emissioni
 - l'autorizzazione a emettere gas a effetto serra dell'organizzazione, se si tratta della verifica della comunicazione delle emissioni di un gestore;
 - la versione più recente del piano di monitoraggio dell'organizzazione nonché qualsiasi altra versione utile del piano di monitoraggio approvata dall'autorità competente, compresa la certificazione dell'approvazione;
 - una descrizione delle attività riguardanti il flusso di dati dell'organizzazione;
 - la valutazione dei rischi dell'organizzazione di cui all'articolo 59, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/2066 e s.m.i. e una descrizione schematica del sistema di controllo nel suo complesso;
 - le procedure menzionate nel piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente, comprese quelle concernenti le attività riguardanti il flusso dei dati e le attività di controllo;
 - la comunicazione delle emissioni o delle tonnellate-chilometro, secondo i casi, dell'organizzazione;
 - ove applicabile, il piano di campionamento dell'organizzazione di cui all'articolo 33 del Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/2066 e s.m.i. approvato dall'autorità competente;
 - qualora il piano di monitoraggio abbia subito modifiche nel periodo di comunicazione, la registrazione di tutte le modifiche ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/2066 e s.m.i.;
 - ove applicabile, la relazione di cui all'articolo 69, paragrafo 4, del Regolamento di Esecuzione (UE)

2018/2066 e s.m.i.;

- la dichiarazione di verifica dell'anno precedente, qualora il RINA non abbia eseguito la verifica nell'anno precedente;
 - tutta la corrispondenza pertinente con l'autorità competente, soprattutto le informazioni relative alla notifica delle modifiche al piano di monitoraggio;
 - le informazioni sulle basi di dati e le fonti di dati utilizzate a fini di monitoraggio e comunicazione, comprese quelle provenienti da Eurocontrol;
 - qualora la verifica interessi la comunicazione delle emissioni di un impianto che effettua lo stoccaggio geologico di gas a effetto serra in un sito di stoccaggio consentito ai sensi della Direttiva 2009/31/CE, il piano di monitoraggio previsto da detta Direttiva e le relazioni previste dall'articolo 14 dello stesso atto, quanto meno in relazione al periodo oggetto della comunicazione delle emissioni sottoposta a verifica;
 - ove applicabile, l'approvazione dell'autorità competente della rinuncia alla conduzione di visite in sito degli impianti a norma dell'articolo 31, paragrafo 1 del Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/2067 e s.m.i.;
 - qualsiasi altra informazione utile necessaria alla pianificazione e all'esecuzione della verifica.
- Verifica delle comunicazioni dei dati di riferimento, dei dati relativi ai nuovi entranti o della comunicazione annuale concernente il livello di attività per il IV periodo EuETS
 - l'autorizzazione a emettere gas a effetto serra dell'organizzazione, se si tratta della verifica della comunicazione delle emissioni di un gestore;
 - la versione più recente del piano di monitoraggio dell'organizzazione nonché qualsiasi altra versione utile del piano di monitoraggio approvata dall'autorità competente, compresa la certificazione dell'approvazione;
 - la valutazione dei rischi dell'organizzazione di cui all'articolo 59, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/2066 e s.m.i. e una descrizione schematica del sistema di controllo nel suo complesso;
 - descrizione delle attività riguardanti il flusso di dati e attività di controllo per garantire che i dati non contengano anomalie;
 - tutta la corrispondenza pertinente con l'autorità competente, soprattutto le informazioni relative alla notifica delle modifiche al piano di monitoraggio;
 - le informazioni sulle basi di dati e le fonti di dati utilizzate a fini di monitoraggio e comunicazione, comprese quelle provenienti da Eurocontrol;
 - comunicazione delle emissioni dei 5 anni presi a riferimento (se nel corso del quinquennio citato non sia stato RINA a condurre la verifica);
 - dichiarazione di verifica dei 5 anni presi a riferimento (se nel corso del quinquennio citato non sia stato RINA a condurre la verifica);
 - versione più recente del piano della metodologia di monitoraggio (PMM);
 - procedure menzionate nel PMM approvato dall'autorità competente, comprese quelle concernenti le attività riguardanti il flusso dei dati e le attività di controllo (richiamarle, inserire l'elenco o richiamarlo ed inserirlo in pratica);
 - Modulo NIMs/ALC compilato;
 - qualsiasi altra informazione utile necessaria alla pianificazione e all'esecuzione della verifica

Oltre alla documentazione sopra indicata, RINA può a sua discrezione richiedere anche ulteriore documentazione da esaminare che ritenga necessaria per la verifica.

CAPITOLO 5 – ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' DI VALIDAZIONE/VERIFICA

Il team riesamina i documenti per garantire che soddisfino i criteri della verifica concordata.

Attraverso l'esame della documentazione il team avvia e procede all'analisi strategica e all'analisi dei rischi come descritto di seguito.

Analisi strategica

RINA all'inizio della verifica valuta la probabile natura, entità e complessità dei compiti di verifica eseguendo un'analisi strategica di tutte le attività che riguardano l'impianto o l'Operatore Aereo.

L'analisi strategica ha la finalità di comprendere le attività svolte dall'impianto o dall'operatore aereo, per accertarsi che:

- la soglia di rilevanza applicata sia quella corretta;
- il numero di sottoimpianti e la tipologia dichiarati nel questionario informativo siano quelli corretti (se applicabile);
- la squadra di verifica abbia le competenze sufficienti a condurre la verifica;
- la tempistica indicata nel contratto sia stata fissata correttamente e per assicurarsi di essere in grado di condurre l'analisi dei rischi necessaria.

Analisi dei rischi

RINA:

- analizza i rischi intrinseci e i rischi connessi al controllo per quanto riguarda l'ambito e la complessità delle attività dell'organizzazione che potrebbero determinare inesattezze e non conformità rilevanti (sostanziali) in riferimento alla soglia di rilevanza definita;
- stila un programma della verifica ed un piano di campionamento commisurati a tale analisi dei rischi.

Verifica dei processi

Una o più volte, in momenti idonei, il team conduce, durante il processo di verifica, una visita in sito per valutare il funzionamento dei dispositivi di misurazione e dei sistemi di monitoraggio, per tenere colloqui, nonché per raccogliere informazioni e prove sufficienti a consentirgli di concludere che la comunicazione del Gestore/Operatore Aereo non è viziata da inesattezze rilevanti. Il team si avvale della visita in sito anche per valutare i limiti dell'impianto e dei suoi sottoimpianti nonché la completezza dei flussi di fonti, delle fonti di emissioni e dei collegamenti tecnici.

Il verificatore decide, in base all'analisi dei rischi, se siano necessarie visite a ulteriori siti, anche quando parti importanti delle attività riguardanti il flusso di dati e delle attività di controllo siano condotte in altri luoghi, come la sede centrale e altri uffici dislocati della società.

Il team pertanto:

- attua il piano di verifica raccogliendo i dati su cui basare le conclusioni della verifica, conformante ai metodi di campionamento, alle verifiche dei documenti, alle procedure di analisi e alle procedure di verifica dei dati prescritti, più tutti gli ulteriori elementi oggettivi di interesse;
- conferma la validità delle informazioni utilizzate nel piano di monitoraggio e/o piano della metodologia di monitoraggio approvato;
- verifica che il piano di monitoraggio e il Piano della metodologia di monitoraggio (se previsto) approvati siano messi in atto e che siano aggiornato;
- chiede all'organizzazione dell'impianto di fornire eventuali dati mancanti, spiegare le variazioni nei dati, oppure rivedere i calcoli o aggiornare i dati comunicati, prima di giungere ad una conclusione finale sulla verifica.

Il team è tenuto a riferire tutte le non conformità e le inesattezze rilevanti ai fini delle conclusioni della verifica.

L'organizzazione deve fornire gli ulteriori chiarimenti o apportare i necessari miglioramenti alla comunicazione e alla documentazione.

La data della visita sul sito è concordata, sufficientemente in anticipo con l'organizzazione ed è confermata ufficialmente almeno una settimana prima.

Possibilità di verifica dei processi off-site

In accordo a quanto previsto dagli articoli 31 e 32 del Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/2067 e s.m.i., è possibile effettuare la verifica dei processi off-site, sulla base dell'esito dell'analisi dei rischi di RINA, dopo aver appurato di:

- poter accedere a distanza a tutti i dati utili;
- che siano verificate le condizioni dettate dall'articolo 32;
- il verificatore NON valuta per la prima volta la comunicazione del gestore;
- il verificatore ha effettuato visite in sito in due periodi di comunicazione immediatamente anteriori al

periodo di comunicazione in corso;

- durante il periodo di comunicazione NON sono state apportate modifiche significative ai piani di monitoraggio, incluse quelle di cui all'articolo 15, paragrafo 3 o 4, del Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/2066 e s.m.i.;
- e:
 - è presente un'approvazione da parte dell'autorità competente, oppure
 - l'impianto è a emissioni ridotte (in accordo alla definizione riportata all'articolo 47, paragrafo 2, del Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/2066 e s.m.i.).

Rapporto Interno di Verifica

Durante tutto il processo di verifica RINA registra gli aspetti importanti delle diverse fasi sul Rapporto Interno di Verifica.

Le eventuali anomalie di verifica sono registrate nella sezione denominata "Gestione delle anomalie" e sono classificate secondo le definizioni di seguito riportate:

- «inesattezza rilevante», una inesattezza che, a giudizio del verificatore, individualmente o se aggregata con altre inesattezze, supera la soglia di rilevanza o potrebbe incidere sul trattamento della comunicazione dell'organizzazione da parte dell'autorità competente;
- «inesattezza non rilevante» omissione, erronea rappresentazione ed errore, esclusa l'incertezza ammissibile, non rilevante;
- «non conformità», qualsiasi atto compiuto o omesso dall'operatore in violazione degli obblighi contemplati nel piano della metodologia di monitoraggio;
- «raccomandazione» è un commento fatto dal verificatore che fornisce informazioni in base alle quali un'organizzazione può lavorare per migliorare le prestazioni delle attività di monitoraggio e comunicazione delle emissioni.

Il Rapporto Interno di Verifica contiene:

- i risultati delle attività di verifica svolte;
- l'analisi strategica, l'analisi dei rischi e il piano di campionamento;
- informazioni sufficienti a sostegno del parere sulla verifica, comprese le motivazioni per le decisioni assunte in merito al fatto che le inesattezze individuate abbiano o meno un effetto rilevante sulle emissioni o sui dati relativi alle tonnellate-chilometro comunicati;
- i risultati della Revisione Tecnica Indipendente alla documentazione interna di verifica.

RINA permette all'autorità competente di accedere alla documentazione interna di verifica per agevolare una valutazione della verifica da parte della stessa.

RINA, normalmente non consegna il Rapporto Interno di Verifica all'organizzazione, a meno che non ne faccia esplicita richiesta.

In presenza di anomalie la sola sezione dedicata viene consegnata all'organizzazione in modo che possa provvedere alla loro gestione, anche documentalmente e formalmente.

RINA si riserva di recidere il contratto col cliente qualora si verifichi uno dei seguenti casi:

- in caso di NC non gestita per 2 anni di seguito: a seconda della gravità della NC viene rilasciato parere NON VERIFICATO e terminato il contratto;
- In caso di NC che inficiano i Livelli di Attività non gestite per 2 anni di seguito: verrà richiesto di applicare il metodo più conservativo per la rendicontazione dei livelli di attività, altrimenti verrà rilasciato un parere NON VERIFICATO e terminato il contratto.

Dichiarazione di verifica

Sulla base delle informazioni raccolte nel corso della verifica, RINA presenta una Dichiarazione di Verifica, predisposta su formato standard della Autorità Competente, per ciascuna comunicazione delle emissioni o delle tonnellate-chilometro e per ciascuna comunicazione dei dati di riferimento, dei dati relativi ai nuovi entranti o della comunicazione annuale concernente il livello di attività sottoposta a verifica dall'organizzazione. La Dichiarazione di Verifica comprende almeno uno dei seguenti pareri:

- Parere - verificato e ritenuto soddisfacente: qualora la verifica della comunicazione è risultata corretta.
- Parere - verificato con osservazioni: qualora la verifica della comunicazione evidenzia la presenza di

inesattezze e/o non conformità non rilevanti che non sono state corrette prima della presentazione della dichiarazione di verifica;

- Parere – non verificato: qualora la comunicazione contiene uno o più dei seguenti:
 - inesattezza rilevante non corretta (singola o in aggregato);
 - non conformità rilevante non corretta (singola o in aggregato);
 - limitazioni nei dati e nelle informazioni messe a disposizione per la verifica;
 - l'ambito di applicazione della verifica è troppo limitato ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/2067 e s.m.i. e il verificatore non ha potuto ottenere prove sufficienti per emettere con garanzia ragionevole un parere sulla verifica in cui asserisce che la comunicazione non è viziata da inesattezze rilevanti;
 - il piano della metodologia di monitoraggio non sia soggetto all'approvazione dell'autorità competente, l'inosservanza del Regolamento Delegato (UE) 2019/331 non consente una sufficiente chiarezza e impedisce al verificatore di asserire con garanzia ragionevole che la comunicazione dei dati di riferimento o dei dati relativi ai nuovi entranti non è viziata da inesattezze rilevanti;
 - le non conformità, individualmente o congiuntamente ad altre non conformità, non consentono una sufficiente chiarezza e impediscono al verificatore di asserire con garanzia ragionevole che la comunicazione dell'organizzazione non è viziata da inesattezze rilevanti.

CAPITOLO 6 – DECISIONE ED EMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE DI VALIDAZIONE/VERIFICA

Il rapporto interno di verifica e la dichiarazione di verifica sono soggetti ad una revisione tecnica indipendente per garantire che il processo di verifica si sia svolto in conformità al Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/2067 e s.m.i., che le procedure per le attività di verifica siano state seguite in maniera corretta e che si siano applicati la debita diligenza e discernimento professionale.

Il responsabile della revisione tecnica indipendente valuta altresì se gli elementi probanti raccolti siano sufficienti per consentire al verificatore di emettere una dichiarazione di verifica con ragionevole certezza.

RINA comunica per iscritto all'organizzazioni le conclusioni cui è giunto in merito alla verifica.

Gestione della dichiarazione di verifica

Una volta che il processo di verifica è stato completato con successo è emessa una dichiarazione di verifica in linea coi criteri/requisiti di verifica dello schema.

L'organizzazione deve quindi accedere alla sua scrivania telematica (Portale ETS) e trasmettere la comunicazione corredata dalla dichiarazione di verifica firmata digitalmente all'Autorità Nazionale Competente, in tempo utile per il completamento delle attività entro il 31 marzo.

L'organizzazione potrà quindi proseguire firmando digitalmente il documento riepilogativo prodotto dal sistema e confermare la trasmissione telematica.

L'organizzazione ha la responsabilità di inserire il valore delle emissioni annuali sul Registro delle emissioni. RINA conferma il valore delle emissioni proposte dall'organizzazione sul registro delle emissioni dopo avere verificato che lo stesso corrisponda a quello verificato.

L'organizzazione è tenuta a restituire, entro il 30 aprile di ciascun anno, un numero di quote di emissioni corrispondente al numero di tonnellate di CO₂equivalente realmente rilasciate dall'impianto/operatore aereo nel periodo di monitoraggio e rendicontazione soggetto a verifica, come dichiarate e verificate.

CAPITOLO 7 – REVISIONE E REVOCA DELLA DICHIARAZIONE

Si applica quanto definito nel Regolamento generale per le attività di validazione e verifica di informazioni dichiarate in asserzioni

CAPITOLO 8 - GESTIONE RECLAMI E RICORSI

Si applica quanto definito nel Regolamento generale per le attività di validazione e verifica di informazioni dichiarate in asserzioni



CAPITOLO 9 - CONDIZIONI CONTRATTUALI

Si applica quanto definito nel Regolamento generale per le attività di validazione e verifica di informazioni dichiarate in asserzioni